

Principali norme da rispettare negli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale



La presente nota non è esaustiva e non sostituisce il Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018) ma serve solo a porre in evidenza alcuni aspetti salienti dello stesso. Gli interventi di Gestione dei Boschi vanno sempre effettuati nel rispetto del Regolamento Forestale sopra citato e delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Ente Forestale competente.

Dove trovo le definizioni necessarie per capire il regolamento? (art.2)

Nell'articolo 2 del Regolamento Forestale e nell'articolo 3 del d.lgs. n. 34 del 2018. Ulteriori definizioni possono fare riferimento alla normativa regionale e nazionale di riferimento o in uso nell'ambito delle scienze forestali, agrarie e agronomiche.

Per effettuare tagli boschivi è importante ricordare che SI DEVE:

- essere in possesso di una **AUTORIZZAZIONE (art. 4)** rilasciata dall'Ente Forestale (Unioni di Comuni e Comuni non aderenti ad Unioni)

oppure

- avere presentato, da almeno trenta giorni, una **COMUNICAZIONE (art. 5)** a cui non sono seguite interruzioni dei termini da parte dell'Ente Forestale (Unioni di Comuni e Comuni non aderenti ad Unioni)

oppure

- avere presentato una **COMUNICAZIONE corredata di dichiarazioni o asseverazioni** da parte di un tecnico forestale o equiparato (**art. 5**)
- essere nelle condizioni di esenzione elencate nell'art. 6 del regolamento e riportate di seguito

Chi può tagliare un bosco? (art.8)

- Le imprese iscritte all'albo istituito con la Delibera di Giunta Regionale 1021 del 27 luglio 2015 "APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI, AI SENSI DELL'ART. 3-BIS DELLA L.R. N. 30/1981" (lettera c) comma 1 dell'articolo 3) aggiornata con Delibera di Giunta Regionale n° 1457 del 10 settembre 2018.
- Gli imprenditori agricoli, per utilizzazioni anche di tipo commerciale, su terreni boscati in gestione alla propria azienda.
- Nel solo caso di autoconsumo (*):
 - la proprietà o il possessore
 - gli aventi diritto di legnatico negli usi civici e nelle proprietà collettive

(*): fino ad un massimo di 25 tonnellate annue o fino ad una superficie di 0,5 ha per richiedente, fermo restando comunque il limite massimo di 25 ton.

Quando si può tagliare senza AUTORIZZAZIONE o COMUNICAZIONE? (art.li 6, 16, 24, 30, 31, 37)

- Quando si realizzano interventi effettuati in esecuzione di ordinanze contenenti i riferimenti alle tipologie di intervento e alle modalità di realizzazione dei lavori (art. 6);
- Nel caso di tagli di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardanti una superficie massima di 1.500 metri quadri all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici (art. 6);
- Nel caso in cui si vogliano tagliare delle siepi o dei boschetti a condizione che vengano applicate le modalità indicate all'articolo 51 del regolamento;
- Nel caso si realizzino interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal Codice Civile (art. 6 comma 1 lettera f) e art. 31 comma 3);
- Nel caso si realizzino interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza delle reti tecnologiche al servizio di funzioni pubbliche, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti, funivie e impianti simili (art. 6 comma 1 lettera f) e art. 16);
- Nel caso di interventi agronomici previsti nella coltivazione dei castagneti da frutto riportati all'art. 46 comma 1 e per la conservazione in bosco di esemplari di castagno da frutto (art. 30 commi 1, 3 e 5);
- Nel caso di interventi di manutenzione per la "selvicoltura ad albero" (art. 31, comma 5), una volta che le matricine da valorizzare siano state individuate dall'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 4;
- Nel caso di interventi di manutenzione dei sistemi agroforestali in attuazione dell'autorizzazione quinquennale di cui all'art. 50;
- Nel caso di taglio e asportazione di piante secche e di sporadici alberi stroncati da eventi calamitosi nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 14 (art. 24, comma 1, e art. 37 comma 2).



Chi può presentare le domande di taglio? (art. 8)

- Le imprese o le aziende agricole per il taglio di legname ad uso commerciale.
- I proprietari, i possessori, gli utilisti per utilizzazioni di autoconsumo (ad es. legna da ardere ad uso personale) o per lavori di piccola manutenzione.
- Gli Enti/Amministrazioni gestori di beni forestali di proprietà pubblica, i legali rappresentanti di Consorzi forestali, Usi civici e Proprietà collettive.

In generale, nel caso si effettuino tagli su superfici non di proprietà, è opportuno allegare l'assenso del proprietario o un documento contrattuale che ne indichi il possesso anche se temporaneo.

Come si presentano le domande di taglio (autorizzazioni e comunicazioni)? (art. 3 del regolamento e DGR n° 1437 del 10/09/2018)

Le istanze di taglio vengono presentate tramite sistema informatizzato regionale all'indirizzo:

<https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF>

Le pratiche possono essere inserite nel sistema telematico direttamente dai richiedenti oppure tramite soggetti intermediari abilitati.

Che validità hanno le AUTORIZZAZIONI e le COMUNICAZIONI?

- Le autorizzazioni hanno una validità di due anni dalla data del loro rilascio (art. 4)
- Le comunicazioni hanno durata di due anni dalla data di presentazione (art. 5)

Quanto tempo ho per rimuovere il legname dal bosco? (art. 20)

Entro il 15 luglio successivo alla fine delle operazioni di taglio il legname deve essere spostato dal punto di caduta e almeno concentrato in imposti temporanei; entro la scadenza della autorizzazione/comunicazione dovrà comunque essere trasportato all'esterno del bosco lungo le piste e la viabilità esistente.

Per i tagli delle fustaie, per le conversioni all'alto fusto e per i tagli liberamente eseguibili e per quelli di autoconsumo effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, lo sgombero dal punto di caduta ed il primo concentrazione possono essere completati entro 90 giorni dall'ultimazione del taglio.

Trascorsi i termini sopra citati non è più concesso accedere alle tagliate con mezzi motorizzati.

Occorre evitare di effettuare il trasporto del legname nei periodi piovosi per non danneggiare boschi e strade.

E' vietato posizionare residui di lavorazione, compresa la ramaglia, a distanza inferiore a 10 metri da strade, piste, mulattiere e sentieri e dall'alveo dei corsi d'acqua

Cosa succede se si danneggiano le strade? (art. 21)

Le strade danneggiate a seguito di lavori forestali vanno ripristinate entro la scadenza della autorizzazione o della comunicazione. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione l'ente forestale può chiedere una cauzione a garanzia del ripristino della viabilità. Sono previste specifiche sanzioni per il mancato ripristino della viabilità, l'inadempienza può comportare anche l'applicazione del principio di sostituzione da parte dell'Ente forestale che esegue esso stesso i lavori con oneri a carico del responsabile dei danneggiamenti.

Quando si possono effettuare i tagli selvicolturali? (art. 16)

- Nei boschi di alto fusto sono di norma consentiti in qualsiasi stagione dell'anno i tagli di rinnovazione, i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture (art. 16 comma 1).
- Nei boschi cedui semplici, composti e trattati a sterzo sono consentiti (art. 16 comma 2):
 - i tagli selvicolturali per la conversione dei boschi cedui in alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno,
 - i tagli di utilizzazione dal 15 settembre al 15 maggio nei boschi cedui di faggio e misti con prevalenza di faggio,
 - i tagli di utilizzazione dal 01 ottobre al 30 aprile nei boschi cedui di altre latifoglie.
- Nei casi di manutenzioni di reti e infrastrutture tecnologiche di servizi con funzione pubblica sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno (art. 16 comma 4).

Per i siti di **RETE NATURA 2000** l'art. 64 del Regolamento contiene le principali Misure che devono essere rispettate nei boschi e nei castagneti da frutto dei SIC e delle ZPS. Per ambiti specifici è necessario, altresì, fare riferimento alle seguenti ulteriori regolamentazioni:

- le Misure generali di conservazione (di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1147/2018) che individuano ulteriori

prescrizioni da osservare in zone diverse dai boschi e dai castagneti.

- le Misure sito specifiche di conservazione e le regolamentazioni dei piani di gestione dei singoli siti di rete Natura 2000 (di cui all'allegato C della D.G.R. n. 1147/2018).

Quale superficie forestale posso al massimo sottoporre contemporaneamente al taglio? (art. 18)

- 8 ettari per i cedui semplici, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni;
- 2 ettari per le fustaie trattate a taglio raso, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 5 anni.

I limiti massimi di cui sopra non possono essere superati. Per i tagli di estensione maggiore occorre che tra una tagliata e l'altra resti una fascia boscata continua non utilizzata da almeno 4 anni e di larghezza minima di 100 metri. Nei boschi ad alto fusto presenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate dalle vigenti norme in materia di tutela del paesaggio è vietato il taglio a raso su superfici superiori a 5.000 metri quadri (art. 18 comma 7).

Quando è necessario il Nulla Osta?

Nei parchi nazionali, regionali, interregionali e nelle riserve naturali regionali tutti gli interventi disciplinati dal regolamento forestale sono soggetti a Nulla Osta ad esclusione degli interventi per i quali il Regolamento dei singoli Parchi o Riserve indichino espressamente che il Nulla Osta non è dovuto.

Per i boschi dotati di piano di gestione forestale, il Nulla Osta agli interventi programmati viene acquisito preventivamente con il Nulla Osta rilasciato sul piano di gestione nei parchi nazionali e con l'analogo Parere di Conformità nei parchi e nelle riserve regionali. Tali autorizzazioni possono comunque stabilire che determinati interventi previsti dal piano di gestione forestale necessitano di specifico ulteriore Nulla Osta da acquisire prima di poter eseguire i tagli programmati.

Quando è necessaria la Valutazione di Incidenza?

La Valutazione di Incidenza si effettua ogni qual volta si debba operare in un sito appartenente a "Rete Natura 2000". Non sono soggetti a Valutazione di Incidenza, gli interventi individuati negli allegati "D" ed "E" della D.G.R. 79/2018 fatto salvo eventuali disposizioni particolari e temporanee dell'Ente di gestione del sito.

Quando è obbligatorio il cartello di cantiere? (art. 8)

Nel caso di tagli eseguiti da operatori professionali. Il cartello di cantiere va esposto per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco e deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile. Nel cartello, che deve avere dimensioni minime di 40 per 30 cm, devono essere riportate:

- l'indicazione dell'area di intervento;
- il tipo di intervento;
- la proprietà
- gli estremi dell'autorizzazione/comunicazione o altro titolo di legittimazione al taglio
- chi effettua l'intervento

Per area di cantiere si intendono le aree in cui sono consentiti i lavori di taglio e del relativo esbosco.

Come si trattano i boschi ad alto fusto? (art. 23 e successivi)

Nelle fustaie il taglio raso e il taglio di sementazione possono essere effettuati al raggiungimento del turno minimo della specie. I turni minimi sono i seguenti (art. 25):

- | | |
|--|---------|
| • fustaie di faggio | anni 90 |
| • fustaie di querce | anni 90 |
| • fustaie miste di conifere e latifoglie | anni 90 |
| • fustaie di abeti | anni 70 |
| • fustaie di pini | anni 70 |
| • fustaie di carpini o frassini | anni 70 |
| • fustaie di castagno o ontani | anni 60 |
| • fustaie di douglasia | anni 50 |
| • fustaie di pioppo e salice o robini | anni 15 |

Ad eccezione dei tagli a raso, sempre soggetti ad autorizzazione, i tagli volti alla rinnovazione delle fustaie sono:

- soggetti a comunicazione per superfici fino ad 1 ettaro;
- soggetti ad autorizzazione per superfici superiori ad 1 ettaro.

Come si diradano i boschi ad alto fusto? (art. 24)

Sono soggetti a COMUNICAZIONE i tagli di diradamento eseguiti in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino tra loro a una distanza inferiore ad 1 metro.

Tutti gli altri tipi di diradamento sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE.

Come si trattano i boschi cedui? (art. 31 e successivi)

Ad esclusione dei tagli su superfici minime previste all'articolo 6 del regolamento forestale e quelli elencate all'articolo 19 relativamente ad ambienti con criticità ambientali, **generalmente** il taglio dei boschi cedui è soggetto a COMUNICAZIONE.

Il numero minimo di matricine da rilasciare al taglio è 80 per ettaro e, nel caso di cedui semplici, il massimo è 160. Le matricine devono generalmente essere rilasciate in maniera uniforme su tutta la superficie soggetta a taglio. Il 20% delle matricine rilasciate deve provenire dalle matricine rilasciate nel precedente taglio (**art. 32**).

A queste condizioni di carattere generale fanno eccezione:

- il castagno che prevede un numero minimo di matricine pari a 40
- la robinia, il salice, il pioppo e il nocciolo per i quali non è necessario rilasciare matricine ma, in caso di presenza di altre latifoglie, il rilascio di queste ultime in numero minimo di 40
- il ceduo composto che ne prevede almeno 160 suddivise in più classi di età (**art. 35**)
- il ceduo a sterzo che ne prevede almeno 30 (**art. 34**)
- i terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi (**art. 19**) e in altri casi come ad esempio quei terreni interessati da problemi di carattere fitosanitario ed idrogeologico dove, in taluni casi, potrebbe essere autorizzato il taglio anche senza rilascio di matricine.

In alternativa ad una distribuzione uniforme di singole matricine possono essere rilasciati gruppi di 3 o più matricine (**art. 32, comma 5 e 6**).

Quali piante conservare? Una attenzione particolare alla flora regionale protetta (art. 44) e alle specie sporadiche (art. 32 comma 11)

Non vanno tagliati, a tutela della flora regionale protetta, il tasso, l'agrifoglio e il cerro-sughera.

Quando presenti nella superficie soggetta al taglio devono essere conservate (art. 32) alcune piante delle specie sporadiche indicate di seguito. Il numero minimo di piante o ceppaie da preservare ad ettaro è 5 per singola specie:

- *Abies alba* – abete bianco (di popolazioni autoctone)
- *Acer monspessulanum* - acero minore
- *Acer opalus*, *Acer opulifolium* – acero opalo
- *Acer platanoides* - acero riccio
- *Alnus incana* - ontano bianco
- *Betula pendula* – betulla
- *Carpinus betulus* - carpino bianco
- *Carpinus orientalis* – carpinella
- *Cupressus sempervirens* – Cipresso comune
- *Fraxinus excelsior* - frassino maggiore
- *Fraxinus angustifolia* - frassino meridionale
- *Laburnum alpinum* – maggiociondolo alpino
- *Malus* sp.pl. - meli selvatici
- *Picea abies* – abete rosso (di popolazioni autoctone)
- *Pinus mugo* – pino mugo (di popolazioni autoctone)
- *Pinus pinea* – Pino domestico
- *Pinus sylvestris* – pino silvestre (di popolazioni autoctone)
- *Prunus avium* – ciliegio
- *Pyrus* sp.pl. – peri selvatici
- *Quercus ilex* – leccio
- *Quercus petraea* – rovere
- *Quercus robur* – farnia
- *Sorbus* sp.pl. – sorbi
- *Tilia* sp.pl. – tigli
- *Ulmus glabra* - olmo montano

Quando posso tagliare il bosco ceduo? (art. 33)

Nel caso di cedui semplici:

- | | |
|---|------------|
| • per il faggio | ad anni 30 |
| • per le querce, il carpino e i frassini | ad anni 20 |
| • per il castagno | ad anni 10 |
| • per l'ontano, la robinia, il salice e il pioppo | ad anni 8 |

Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.

Nel caso di Cedui invecchiati (**art. 36**) e cioè quelle superfici forestali nelle quali i tagli non sono stati effettuati:

- per le querce da oltre 40 anni
- per tutte le altre specie da oltre 50 anni

oltre ai cedui a sterzo i cui polloni più vecchi hanno raggiunto i 60 anni di età, si concede la possibilità di mantenerli a ceduo tramite COMUNICAZIONE quando:

- la superficie di taglio **è inferiore a** mq. 5.000
- l'età prevalente è inferiore ad anni 70 e se ricorre uno dei seguenti tre casi:
 - si prosegue nel trattamento a ceduo a sterzo o a ceduo composto;
 - si effettua trasformazione da ceduo semplice a ceduo composto;
 - si ha la prevalenza di castagno.

Inoltre, i cedui invecchiati possono essere mantenuti a ceduo tramite AUTORIZZAZIONE quando l'età prevalente è inferiore a anni 70 per:

- la prosecuzione del trattamento (ceduo semplice, composto o a sterzo);
- la trasformazione dei cedui semplici invecchiati in cedui composti;
- la trasformazione in ceduo a sterzo dei cedui semplici o composti di faggio e leccio.

La richiesta di autorizzazione in questo caso deve contenere una relazione tecnico illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato e riportante:

- le età dei polloni;
- lo stato dei soprassuoli;
- l'esame delle condizioni edafiche e stagionali della superficie soggetta a taglio.

Tali informazioni devono porre in evidenza che non sono presenti criticità specifiche per la ripresa vegetativa delle ceppaie e che sussistono le condizioni di sostenibilità per l'utilizzazione della superficie per la quale si richiede l'autorizzazione.

In caso di violazioni al regolamento quali sanzioni rischio? (art. 15 L.R. n° 30/81)

■ Inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate

- da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie

■ Esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'articolo 13 della presente legge;

- da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro

■ Apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;

- da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro

■ Transitò non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale

- da 100,00 euro a 300,00 euro

■ Violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate ai punti precedenti

- da 50,00 euro a 500,00 euro

Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.

Come si stabilisce il valore delle piante? (art. 15 L.R. n° 30/81 e D.G.R. n° 1438 del 10/09/2018)

Il valore delle piante viene definito tramite le seguenti tabelle A e B.

La **Tabella A** riporta:

- il valore delle piante ad alto fusto
- il valore delle matricine
- il valore delle piante sradicate o danneggiate
- il valore delle specie sporadiche di cui all'articolo 32 comma 11 del regolamento forestale
- il valore delle specie prioritarie da preservare nelle siepi riportate all'articolo 52 comma 1 lettera a sempre del regolamento
- il valore dei polloni destinati a fustaia transitoria

La **Tabella B** riporta il valore del legname ottenuto dal taglio del bosco ceduo.

TABELLA A - Valore delle piante ad alto fusto, delle matricine, delle piante sradicate o danneggiate, delle specie sporadiche di cui all'articolo 32 comma 11, delle specie prioritarie da preservare nelle siepi (articolo 51 comma 1 lettera a) del regolamento) e dei polloni destinati a fustaia transitoria)

PIANTE	Classi diametriche								
	<15	20	25	30	35	40	45	50	> 50
	Ø fino a 17,5	Ø da 17,5 a 22,5	Ø da 22,5 a 27,5	Ø da 27,5 a 32,5	Ø da 32,5 a 37,5	Ø da 37,5 a 42,5	Ø da 42,5 a 47,5	Ø da 47,5 a 52,5	Ø oltre 52,5
	Valore in euro								
Pini	€ 5,00	€ 5,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 14,00	€ 20,00	€ 26,00	€ 40,00	€ 51,00
Cipresso comune o mediterraneo	€ 5,00	€ 10,00	€ 40,00	€ 52,00	€ 107,00	€ 130,00	€ 142,00	€ 197,00	€ 275,00
Abeti, larici, cedri	€ 5,00	€ 5,00	€ 8,00	€ 13,00	€ 20,00	€ 27,00	€ 36,00	€ 63,00	€ 78,00
Douglasia	€ 5,00	€ 5,00	€ 13,00	€ 26,00	€ 38,00	€ 53,00	€ 71,00	€ 104,00	€ 130,00
Faggio	€ 5,00	€ 5,00	€ 14,00	€ 22,00	€ 34,00	€ 48,00	€ 66,00	€ 97,00	€ 121,00
Castagno	€ 5,00	€ 7,00	€ 23,00	€ 40,00	€ 53,00	€ 76,00	€ 90,00	€ 140,00	€ 171,00
Noce comune e specie sporadiche di cui all'art. 32 comma 11 e specie prioritarie da preservare nelle siepi (art. 51 comma 1 lettera a) del regolamento forestale)	€ 5,00	€ 15,00	€ 55,00	€ 112,00	€ 160,00	€ 244,00	€ 304,00	€ 362,00	€ 477,00
Ciliegio	€ 5,00	€ 9,00	€ 19,00	€ 38,00	€ 55,00	€ 84,00	€ 104,00	€ 152,00	€ 201,00
Aceri montani, Rovere, Farnia, Tiglio, Frassino, Olmo	€ 5,00	€ 9,00	€ 19,00	€ 39,00	€ 56,00	€ 85,00	€ 106,00	€ 126,00	€ 167,00
Altre specie	€ 5,00	€ 5,00	€ 8,00	€ 12,00	€ 21,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 42,00	€ 61,00

TABELLA B - Valore dei boschi cedui

TIPOLOGIA DI LEGNAME	€/t
Legname proveniente da bosco ceduo puro o a prevalenza di castagno	€ 60,00
Legname proveniente da bosco ceduo puro o a prevalenza di faggio	€ 40,00
Legname proveniente da boschi cedui di specie quercine e d'altre specie	€ 50,00

Quadro di riferimento normativo

- **Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6"**
- Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivo"
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio e ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Delibera di Giunta Regionale n. 1021 del 27 luglio 2015 "Approvazione della direttiva per la gestione dell'albo delle imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della l.r. n. 30/1981" (lettera c) comma 1 dell'articolo 3)
- Determinazione Dirigenziale n. 10229 del 13 agosto 2015 "Approvazione della modulistica per la richiesta di iscrizione all'albo regionale delle imprese forestali ed individuazione del periodo per la presentazione delle richieste per la prima iscrizione"
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"

- Delibera di Assemblea Legislativa 12 luglio 2016, n. 80 "Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 20/2000. (Proposta della Giunta regionale in data 22 marzo 2016, n. 367)"
- Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 16 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici" - Capo I - Disposizioni relative alla forestazione
- Regolamento Regionale 1 agosto 2018, n.3 - Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 30 luglio 2018 *"Approvazione del Regolamento Forestale Regionale in attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 30/1981"*
- Delibera di Giunta Regionale n. 1437 del 10/09/2018 *"Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal regolamento forestale regionale n. 03 del 01 agosto 2018, in attuazione dell'art.3 bis, comma 4, della l.r. n. 30/81"*
- Delibera di Giunta Regionale n. 1438 del 10/09/2018 *"Approvazione dei valori dei materiali legnosi da utilizzare per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 15, della legge regionale n. 30/1981"*
- Delibera di Giunta Regionale n. 1457 del 10/09/2018 *"Approvazione della direttiva per la gestione dell'albo delle imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della l.r. n. 30/1981. Aggiornamento"*

CONTATTI E INFORMAZIONI

Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna

Regione Emilia-Romagna

viale della Fiera 8, 40127 Bologna

tel. 051.527.6080 / 6094 fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it

PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

[http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
parchi-natura2000/foreste-in-er](http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/foreste-in-er)